



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 246
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 247/A e 248/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 657pf14-15 adottato nei confronti della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.C. BELLARIA IGEA MARINA per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S. per le violazioni ascritte ai Sigg. Piccoli Ivan, Screpis Giorgio e Xausa Francesco (Dirigenti Accompagnatori) e Camara Souleymane (calciatore) alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e nei cui confronti o nel cui interesse espletavano l'attività contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sauro NICOLINI nell'interesse della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 7 punti di penalizzazione in classifica scontare nella stagione sportiva 2014/2015 e di € 500,00 di ammenda nei confronti della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 318pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Alberto MICHELETTO, calciatore della società A.C. FRATTE A.S.D., del Sig. Nicolas CALZAVARA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.C. FRATTE A.S.D., del Sig. Valentino CALZAVARA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.C. FRATTE A.S.D. e della società A.C. FRATTE A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Alberto MICHELETTO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, in quanto tesserato con la società A.C. FRATTE A.S.D. soltanto con decorrenza 6.11.2014, alle gare MELLAREDO – FRATTE del 20.09.2014, VALSUGANA – FRATTE del 4.10.2014, FRATTE – UNIONE CADONEGHE dell'11.10.2014, CAVINESE AIRONE – FRATTE del 18.10.2014 e FRATTE – VIGONOVÒ TOMBELLE del 25.10.2015 del campionato Juniores Provinciale girone A di Padova;

Sig. Nicolas CALZAVARA per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto distinte gara presentate all'arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Alberto MICHELETTO non fosse tesserato;

Sig. Valentino CALZAVARA per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto distinte gara presentate all'arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Alberto MICHELETTO non fosse tesserato;

società A.C. FRATTE A.S.D. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alberto MICHELETTO, dal Sig. Nicolas CALZAVARA, Valentino CALZAVARA e dal Sig. Adriano GALLO nell'interesse della società A.C. FRATTE A.S.D. quale legale rappresentate;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Alberto MICHELETTO, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Nicolas CALZAVARA, di 60 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Valentino CALZAVARA e di 3

punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza più € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.C. FRATTE A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio